APPLICAZIONE DELLA FATTISPECIE RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AI SENSI DEL COMMA 1-BIS DELL'ARTICOLO 21 DEL D.LGS. N. 165/2001

In considerazione di quanto disciplinato dal comma 1-bis dell'articolo 21 del D.lgs. n. 165/2001 che prevede che "..... al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento", viene definito il seguente iter per l'applicazione della fattispecie in questione.

- 1. Ogni qual volta l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) concluda un procedimento a carico di un Dirigente regionale con l'irrogazione al medesimo di una sanzione disciplinare, comminata per violazione riferibile alla suddetta "culpa in vigilando", provvederà a comunicarne l'esito al Direttore di riferimento e, per conoscenza, al Direttore Generale della Giunta Regionale ed all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
- 2. Entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al punto n. 1, il Direttore di riferimento svolgerà una prima analisi circa gli eventuali effetti dei comportamenti messi in atto dal personale a lui assegnato sulla performance della Direzione, della sottostante struttura dirigenziale e delle singole unità di personale coinvolte:
 - a) laddove detta analisi evidenzi, tramite la rilevazione di elementi oggettivi, la possibile insorgenza di una deficienza quali/quantitativa nella prestazione realizzata rispetto a quella prevista, il Direttore avvierà il procedimento di cui ai punti n. 3 e seguenti;
 - b) laddove detta analisi non consenta di stabilire, attraverso la rilevazione di elementi oggettivi, la connessione diretta tra i comportamenti messi in atto dal personale assegnato al Dirigente e l'eventuale deficienza quali/quantitativa della performance realizzata rispetto a quella prevista, il Direttore comunicherà al Direttore Generale della Giunta Regionale e, per conoscenza, all'OIV che non risulta verificato il presupposto per l'insorgenza della responsabilità di cui al comma 1-bis dell'articolo 21 del D.lgs. n. 165/2001.

Le incombenze derivanti dalle lettere a) e b) di cui sopra saranno effettuate, alternativamente, dal Direttore entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto n. 1; nello svolgimento delle stesse il Direttore sarà coadiuvato dalle strutture di supporto all'UPD ed alla valutazione della performance, per quanto di rispettiva competenza.

3. Nel caso di cui alla precedente lettera 2 a), il Direttore procede alla contestazione

degli addebiti convocando il Dirigente per l'audizione in contraddittorio a difesa, in una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione. Il Dirigente, durante l'audizione, potrà chiedere di essere assistito da un rappresentante sindacale o da persona di sua fiducia. Il Direttore redige un sintetico verbale dell'audizione che riassuma la posizione delle parti e formula, entro 30 giorni dall'audizione, una proposta di provvedimento con la quale:

- a) venga dato conto dei presupposti per l'archiviazione del procedimento nel caso in cui il Direttore, anche a seguito dell'audizione in contraddittorio e degli eventuali elementi oggettivi riportati dal Dirigente, riveda la sua posizione;
- b) venga ritenuto necessario irrogare una sanzione, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 21 del D.lgs. n. 165/2001, se il Direttore conferma l'analisi effettuata in origine. In tale caso la proposta di provvedimento individuerà la misura della riduzione della retribuzione di risultato (come spettante al termine del processo di valutazione relativo al periodo in questione) da quantificarsi, entro un range compreso tra una decurtazione minima del 10% ed una decurtazione massima dell'80% (da applicarsi sulla prima retribuzione utile successiva alla conclusione del presente procedimento), in relazione:
 - I. alla gravità della violazione come rilevata nella graduazione della sanzione disciplinare;
 - II. alla diminuzione quali/quantitativa della performance organizzativa realizzata rispetto a quella prevista;
 - III. agli elementi emersi nel corso del contraddittorio con il Dirigente interessato, con particolare riferimento alle dinamiche organizzative caratterizzanti la struttura di cui lo stesso è responsabile.

Anche per lo svolgimento delle incombenze derivanti dal presente punto n. 3 il Direttore sarà coadiuvato dalle strutture di supporto all'UPD ed alla valutazione della performance, per quanto di rispettiva competenza.

- 4. Il Direttore trasmette all'OIV la proposta di provvedimento al fine dell'espressione, da parte dello stesso organismo, di un parere (non vincolante) circa la diminuzione quali/quantitativa della performance organizzativa realizzata rispetto a quella prevista.
- 5. Il Direttore trasmette al Comitato dei Garanti la proposta di provvedimento, comprensiva del parere rilasciato dall'OIV di cui al punto precedente, ai fini dell'acquisizione del relativo parere da rendersi nei termini previsti dal sesto comma dell'articolo 20 della legge regionale n. 1/2009 e, per conoscenza, anche al Direttore Generale della Giunta Regionale ed all'OIV.
- 6. Una volta ottenuto il parere del Comitato dei Garanti (o spirato il termine fissato per il suo ottenimento) il Direttore adotta il provvedimento e comunica le determinazioni assunte al Dirigente (facendo espresso riferimento al parere in merito rilasciato dal Comitato dei Garanti) e, per conoscenza, al Direttore Generale della Giunta Regionale, all'OIV ed al Responsabile del Settore Amministrazione del Personale per l'effettuazione dei conseguenti adempimenti.